

ISTITUZIONE DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE PER L'EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 17, LEGGE N. 328/2000

CONTRATTO DI ACCREDITAMENTO.

TRA:

Il Comune di Corbetta, nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Corbetta (MI), Via Carlo Cattaneo, 25, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Corbetta (P.IVA 03122360153) che rappresenta in forza di decreto del Sindaco n. ____ del _____

E

La Farmacia con sede legale e domicilio fiscale in via ... codice fiscale e partita IVA (di seguito definito Soggetto Accreditato) qui rappresentata dal Sig. ... , nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante

PREMESSE

L'art. 6, comma 2, lett. c), legge n. 328/2000, attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di *“autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c)”*.

L'art. 11, comma 3, legge n. 328/2000, prevede che *“I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n)”*.

L'art. 16, comma 3, lettera d), legge 328/2000, prevede inoltre che: *“3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità: (...) d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;”*

La prima parte dell'art. 17, comma 1, della legge n. 328/2000 che prevede che: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale(...)”*.

L'art. 10, commi 1 e 2 legge regionale n. 3/2008 che disciplina in termini generali l'erogazione dei titoli sociali: *“1. I titoli sociali e sociosanitari, nell'ambito della programmazione regionale e zonale e ad integrazione dei servizi resi dalla rete, sono volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà*

nell'assistenza continuativa, nonché ad agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e sociosanitarie. 2. I titoli sociali e sociosanitari sono rispettivamente rilasciati dai comuni singoli o associati e dalle ASL competenti per territorio."

L'art. 13, comma 1, lett. d), legge regionale n. 3/2008, che stabilisce che i Comuni "d) *definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti*".

L'art. 16, comma 1, legge regionale n. 3/2008, che prevede che "L'*accreditamento delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona*".

Con deliberazione di Consiglio comunale del 27 settembre 2018, n. 50 veniva approvato il "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE".

Il Capo IV del Regolamento disciplina proprio i titoli sociali.

L'impianto regolamentare prevede la possibilità di erogare voucher per l'acquisto di beni e servizi (art. 12, comma 3), prevedendo anche alcune ipotesi integrative rispetto all'intervento classico di sostegno economico dei nuclei fragili.

Alla Giunta comunale spetta il compito di istituire i diversi titoli sociali con propria deliberazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma lettera f) del Regolamento, la Giunta comunale definisce, anche con atto distinto e separato, i requisiti che devono possedere i soggetti accreditati nel caso siano erogati titoli sotto forma di voucher sociali.

Con deliberazione di Giunta comunale del 16 dicembre 2019, n. 217 veniva approvato il documento "Istituzione della rete accreditata delle farmacie per l'erogazione di titoli sociali".

Il documento assicura la creazione di una rete accreditata di farmacie nel rispetto delle previsioni del "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE", approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 27 settembre 2018, n. 50.

Con determinazione n. 12 del 03.02.2026 del Responsabile del Settore Servizi alla Persona avente oggetto APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA RETE DELLE FARMACIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI TRIENNIO 01.03.2026-31.12.2029 si provvedeva ad approvare l'"Avviso Pubblico per l'istituzione della rete accreditata delle farmacie per l'erogazione di titoli sociali 01.03.2026 – 31.12.2029".

Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del _____ è stato approvato l'elenco della rete accreditata delle farmacie per l'erogazione di titoli sociali che comprende il Soggetto accreditato.

Il Soggetto accreditato è dunque regolarmente iscritto all'elenco delle farmacie accreditate presso cui spendere i titoli sociali ai sensi dell'art.17, legge n. 328/2000.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

1.1. Il presente contratto disciplina i rapporti discendenti dall'accreditamento operato dal Comune di Corbetta nei confronti del Soggetto Accreditato rispetto all'erogazione di misure economiche a favore di famiglie e persone che volta a volta la stessa Amministrazione comunale deciderà di attivare

1.2. In particolare il Comune si impegna ad erogare al Soggetto Accreditato, l'importo dei titoli per l'acquisto di prodotti avvenuti presso il Soggetto Accreditato in favore dei Soggetti beneficiari individuati al successivo art. 2, con le modalità ed i tempi di cui al successivo art. 4.

1.3. Il Soggetto Accreditato garantisce la spendibilità dei titoli erogati da Comune in favore dei Soggetti Beneficiari mediante l'impiego della propria sede farmaceutica autorizzata dal sistema sanitario regionale.

2. Soggetti Beneficiari.

2.1. Scopo principale della creazione della rete accreditata è consentire ai cittadini aventi diritto di spendere i titoli - acquisto riconosciuti dall'Amministrazione comunale. Questi titoli acquisto sono equiparati a titoli sociali ai sensi dell'art. 17, legge n. 328/2000.

2.2. I beneficiari dei titoli sociali saranno individuati dall'Amministrazione comunale secondo propri criteri. Pertanto, i Soggetti Beneficiari delle prestazioni del Soggetto Accreditato sono da individuarsi in persone o famiglie nei confronti delle quali è stato emesso il relativo voucher da parte del Comune di Corbetta.

2.3. L'identificazione dei Soggetti Beneficiari avverrà tramite utilizzo della Piattaforma Webcare, messa a disposizione grazie ad un accordo con l'Associazione chimica farmaceutica lombarda.

3. Obblighi del soggetto accreditato.

3.1. Il Soggetto Accreditato, nello svolgimento dell'attività di cui al paragrafo 1.3. si impegna in particolare a:

- a) garantire la cessione dei beni acquistabili con il titolo sociale riconosciuto all'utente, senza alcuna discriminazione o condizione di sfavore;
- b) trasmettere mensilmente (entro il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento) al Comune di Corbetta la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, utilizzando gli strumenti di rendicontazione messi a disposizione dal Comune di Corbetta, secondo le regole tecniche approvate;
- c) versare il co-finanziamento previsto dall'art. 10 di questo Contratto;
- d) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto ed applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle leggi in materia ed in particolare dal d.lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- e) a rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l'esercizio e l'accreditamento per tutta la durata del Contratto.

3.2. L'inadempimento anche di una sola delle prestazioni specificamente previste dal paragrafo che precede costituirà motivo di inadempimento e consentirà la legittima sospensione del pagamento dell'importo dei voucher da parte del Comune di Corbetta.

4. Modalità di esecuzione del servizio

4.1. Il servizio deve essere garantito per tutta la durata dell'accreditamento, senza soluzione di continuità, nelle fasce orarie di apertura del Soggetto Accreditato nonché durante i turni di servizio siano essi eseguiti a battenti aperti o a battenti chiusi.

4.2. Il Soggetto Beneficiario sarà riconosciuto dal Soggetto Accreditato mediante tessera sanitaria ed utilizzo della piattaforma Webcare; la piattaforma è già nella disponibilità del soggetto accreditato.

4.3. Il Soggetto Beneficiario deve dichiarare prima dell'acquisto di essere titolare di buono sociale del Comune di Corbetta. Diversamente, qualora il Soggetto Accreditato abbia già provveduto alla registrazione fiscale, non sarà possibile utilizzare il buono sociale per l'acquisto.

4.4. Il Soggetto Accreditato verifica che i beni acquistati rientrino nel paniere dei beni ammessi e registra le operazioni sulla piattaforma Webcare; successivamente, emette documento di trasporto per i beni acquistati mediante buono sociale;

4.5. Per ogni iniziativa avviata dall'Amministrazione comunale sarà definito il paniere di beni acquistabile. In ogni caso il buono sociale darà diritto all'acquisto di specialità medicinali a totale carico del cliente (ricetta bianca, SOP, OTC), prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici, e altri prodotti appropriati al bisogno. Sarà esclusa la possibilità di acquistare specialità medicinali a carico del servizio sanitario (ricetta rossa ecc.).

5. Titoli sociali (voucher), termini e modalità di pagamento.

5.1. A fronte degli acquisti regolarmente registrati in piattaforma Webcare, il Comune di Corbetta provvederà alla corresponsione in favore del Soggetto Accreditato di titoli sociali di importo determinato sulla base delle operazioni registrate e rendicontate mensilmente.

5.2. Le Parti danno atto che il titolo sociale è erogato al Soggetto Accreditato solo se le prestazioni sono state regolarmente effettuate e registrate nella piattaforma Webcare; non vi è diritto ad alcuni pagamento se non vi sono stati acquisiti da parte dei soggetti beneficiari.

5.3. Le Parti danno altresì atto che l'invio della rendicontazione mensile costituisce condizione necessaria per la liquidazione ed il pagamento dei titoli sociali.

5.4. In particolare, entro trenta (trenta) giorni dal ricevimento del rendiconto mensile dell'attività svolta dal Soggetto Accreditato, il Comune di Corbetta provvederà a liquidare gli importi spettanti.

5.5. Entro il termine di 30 giorni il Comune di Corbetta potrà chiedere chiarimenti in merito al rendiconto inviato dal Soggetto Accreditato, il quale dovrà fornire chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta dal Comune di Corbetta entro i termini indicati nella richiesta.

5.6. In ogni caso il Soggetto Accreditato non potrà interrompere l'erogazione dei servizi in favore dei Soggetti Beneficiari.

5.7. Il Soggetto Accreditato dovrà rispettare i principi sanciti in tema di tracciabilità finanziaria dalla Legge n.136 del 13.08.2010. Si dà atto tuttavia che, ai sensi del paragrafo 4.5 e 4.6 della Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il presente contratto non è soggetto a rilascio di codice CIG (cfr. Faq D4 sito AVCP).

5.8 Ai sensi dell'art.3 della Legge citata il Soggetto Accreditato dovrà utilizzare per i pagamenti dei titoli sociali (voucher) da parte del Comune esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Il Soggetto Accreditato dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

5.9. Ai sensi dell'art.3 commi 8 e 9bis della Legge n, 136 del 13.08.2010 l'accreditamento sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti Bancari o della Società Poste Italiane s.p.a..

5.10 Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto dell'accreditamento dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.

6. Durata del contratto

6.1. Il presente contratto decorre dalla data di accreditamento e ha durata sino al 31 dicembre 2029.

6.2. Prima della scadenza ed in ogni caso valutata la permanenza dei requisiti in capo al Soggetto Accreditato e le modalità di svolgimento dei servizi, le Parti valuteranno l'opportunità di negoziare i contenuti di un nuovo contratto.

6.3. Il Soggetto Accreditato può recedere da questo contratto dandone comunicazione al Comune di Corbetta con preavviso di almeno trenta giorni.

6.4. Il presente contratto di accreditamento può essere risolto nelle seguenti fattispecie:

- a) gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto; in particolare gli obblighi indicati all'art. 3.1. e gli obblighi indicati all'art. 5.7, 5.8, 5.9 e 10;
- b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di farmacia;

6.5. Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata con raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 7.

6.6. In caso di risoluzione per inadempimento del Soggetto Accreditato il Comune introiterà il deposito cauzionale previsto dall'art. 10, senza che il Soggetto Accreditato possa opporre alcuna eccezione.

6.7. E' fatto salvo il diritto del Comune di Corbetta al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

7. Comunicazioni.

7.1. Ai fini del presente contratto, le Parti convengono che le comunicazioni fra le stesse debbano avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata ai seguenti numeri ed indirizzi:

- se dirette al Comune di Corbetta: Settore Servizi alla Persona - Via Carlo Cattaneo 25 20011 CORBETTA (MI) e-mail settore.persona@comune.corbetta.mi.it ; posta elettronica certificata comune.corbetta@postemailcertificata.it;

- se dirette al Soggetto Accreditato: sede in intestazione

8. Responsabilità

8.1. Il Soggetto Accreditato è responsabile nei confronti del Comune di Corbetta del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

8.2. E' altresì, responsabile nei confronti del Comune di Corbetta e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

8.3. È fatto obbligo al Soggetto Accreditato di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

9. Vigilanza e controlli

9.1. Il Comune di Corbetta provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

9.2. I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. Il Comune di Corbetta potrà svolgere controlli e verifiche d'ufficio e/o su segnalazione di eventuali inadempienze da parte dei soggetti beneficiari dei servizi.

9.3. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Soggetto Accreditato, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

10. Co-finanziamento a carico del Soggetto Accreditato

10.1. Il Soggetto Accreditato assicura un co-finanziamento del sistema dei titoli sociali in misura pari al 20% (ventipercento) del volume lordo transato annualmente in titoli sociali.

10.2 Il co-finanziamento è riversato attraverso un acconto e un saldo determinati dal Comune di Corbetta ogni anno in relazione all'andamento storico delle transazioni.

10.3 L'importo dell'acconto e del saldo e le relative modalità di versamento sono comunicate al Soggetto Accreditato, fissando un termine congruo per gli adempimenti contabili e di pagamento, in relazione all'importo delle somme da versare.

11. Soluzione delle controversie

11.1. Eventuali controversie relative al presente contratto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Milano.

12. Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche o integrazioni il Soggetto Accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

12.2. Il Soggetto Accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

12.3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

13. Norme di rinvio

13.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trovano applicazione i requisiti di accreditamento approvati con deliberazione di Giunta comunale del 16 dicembre 2019, n. 217 "Istituzione della rete accreditata delle farmacie per l'erogazione di titoli sociali" e successive modificazioni.

13.2. Per ogni aspetto non disciplinato dai documenti indicati al paragrafo 13.1., si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore.

14. Registrazione

14.1. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso poiché le prestazioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 5, D.p.r. 131/1986.

Il presente contratto viene formato e stipulato in modalità elettronica, utilizzando certificati di firma validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

Corbetta,